



Torino, 12 settembre 2019

### CHIARIMENTO N. 3

**OGGETTO:** Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento del Servizio di portierato, vigilanza e traslochi presso le sedi del Politecnico di Torino.

Siamo ad avanzare le seguenti richieste di chiarimento

#### **Quesito 1:**

In riferimento alla procedura in oggetto ed in particolare ai seguenti punti 7.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA e 7.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE del Disciplinare di gara, cui è richiesto il fatturato minimo annuo riferito agli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili (2016, 2017, 2018) per i Lotti 1 – 2 – 3 relativo al Servizio di portierato e vigilanza, si chiede conferma che, tale fatturato sia riferito solo al settore di attività della prestazione principale “servizio di portineria CPV 98341120-2” e non anche al “servizio di vigilanza CPV 98341140-8” in quanto trattasi di prestazione secondaria; nel caso fossero comprese entrambe le prestazioni, chiediamo di quantificare il requisito dei fatturati distinto per tipologia di servizio di portierato e di vigilanza.

#### **Quesito 2:**

Chiediamo se ammessa la partecipazione in RTI di tipo verticale, in qualità di Mandataria per lo svolgimento della prestazione principale del servizio di portierato mentre per i servizi di vigilanza con Impresa mandante in possesso dell'autorizzazione prefettizia, rilasciata ai sensi del Tulp, in corso di validità; in questo caso, chiediamo se il requisito di capacità economica e tecnica richiesti ai par. 7.2 e 7.3 possa essere dimostrato dall'impresa mandante esecutrice dei servizi di vigilanza e, eventualmente, di indicarci gli importi.

#### **Quesito 3:**

Chiediamo se ammesso il subappalto dei servizi di vigilanza, in caso di partecipazione come impresa singola, ad un'impresa in possesso dell'autorizzazione prefettizia, rilasciata ai sensi del Tulp, in corso di validità.

#### **Risposta 1:**

Il “Fatturato minimo annuo riferito agli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili (2016, 2017, 2018)”, richiesto al punto 7.2 del disciplinare di gara quale requisito di capacità economica e finanziaria, può essere riferito alle varie attività svolte dall'azienda (anche differenti dal portierato), essendo volto ad accertare la capacità economica della stessa di far fronte agli impegni derivanti dall'assunzione del Contratto.

Il requisito di capacità tecnica e professionale richiesto al punto 7.3 del disciplinare di gara “Aver eseguito regolarmente nell'ultimo triennio (2016-2017-2018), per conto di Committenti pubblici o privati, servizi analoghi a quelli oggetto del lotto di partecipazione, per un valore almeno pari a quello posto a base di gara del lotto stesso”, può essere dimostrato, per i lotti 1 – 2 e 3, sia con servizi di portierato che di vigilanza, in quanto analoghi a quelli oggetto del lotto di partecipazione.

In considerazione del valore preminente delle attività di portierato ed al fine di garantire la gestione dell'appalto con un adeguato ed elevato livello qualitativo, si precisa che i servizi di portierato analoghi svolti nell'ultimo triennio devono corrispondere, per il lotto 1, almeno al 95% dell'ammontare richiesto, per il lotto 2 almeno al 92% e per il lotto 3 almeno al 97% dell'ammontare richiesto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il requisito può ritenersi soddisfatto:

- a) nel caso di concorrente singolo che dichiara di aver svolto solo servizi di portierato fino alla concorrenza dell'importo richiesto al paragrafo 7.3 del disciplinare di gara;
- b) nel caso di concorrente (singolo o raggruppato) che dichiara di aver svolto servizi di portierato e di vigilanza, i primi per un ammontare non inferiore al 95% dell'importo richiesto per il lotto 1 al paragrafo 7.3 del disciplinare di gara, e servizi di vigilanza per l'ammontare residuo, fino alla concorrenza del 100% dell'importo richiesto al paragrafo 7.3 del disciplinare di gara. Si ricorda che il requisito di cui al punto 7.3 del disciplinare di gara, nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese è cumulabile e ciascuna impresa deve possedere il requisito per la parte di prestazione che andrà ad eseguire, fermo restando che la mandataria deve essere in possesso del requisito per la quota maggioritaria.

### **Risposta 2:**

Si conferma. È ammessa la partecipazione in RTI di tipo verticale, dove la Mandataria svolge la prestazione principale del servizio di portierato e Impresa mandante in possesso dell'autorizzazione prefettizia, rilasciata ai sensi del Tulp e in corso di validità, assume i servizi di vigilanza.

Con riferimento ai requisiti di capacità economica e tecnica richiesti ai par. 7.2 e 7.3 si rinvia alla precedente risposta data al quesito n. 1.

### **Risposta 3:**

Si conferma. Come precisato nel chiarimento n. 1 del 28 agosto 2019, il servizio di vigilanza può essere subappaltato ad imprese in possesso di regolare licenza prefettizia.

Ufficio Appalti